



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE
A MISURE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 146 del 27/11/2014

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	pag. 2
Art. 2 – Nomina e durata	pag. 2
Art. 3 – Compiti del Garante	pag. 2
Art. 4 – Relazione agli Organi del Comune	pag. 2
Art. 5 – Strutture, personale di supporto e costi	pag. 3

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Presso il Comune di Alessandria è istituito il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – di seguito denominato Garante – al fine di tutelare i diritti di tali persone nell'ambito delle materie di propria competenza e in conformità ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Articolo 2 – Nomina e durata

1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nomina il Garante; il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco ed opera in regime di prorogatio, nel rispetto delle norme legislative in materia prosegue l'attività sino all'insediamento del nuovo Garante. Detto incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense e con la funzione di consigliere o assessore comunale, provinciale e regionale.

Articolo 3 – Compiti del Garante

1. Il garante:
 - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e l'accesso ai servizi presenti sul territorio delle persone ristrette negli istituti penitenziari presenti sul territorio del Comune di Alessandria. Può visitare periodicamente gli Istituti Penitenziari per prendere visione della situazione strutturale e di funzionamento dell'istituto al fine di collaborare con la Direzione nel rappresentare all'esterno le esigenze dell'istituto e sostenere iniziative tese al miglioramento della condizione di detenzione; può altresì effettuare colloqui con i detenuti previo accordo con gli organi penitenziari competenti;
 - b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
 - d) propone iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività, alla libertà religiosa, alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica del principio del reinserimento sociale;
 - e) collabora con enti e associazioni, pubbliche e private, che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Articolo 4 – Relazione agli Organi del Comune

1. Annualmente il Garante presenta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, una relazione sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sulle criticità insorte e sui risultati ottenuti.
2. Il Garante può richiedere di propria iniziativa l'attuazione di interventi da parte del Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il migliore espletamento di quanto previsto all'art. 3.

3. Durante il Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente il Garante può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e alle sue funzioni.

Articolo 5 – Strutture, personale di supporto e costi

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Garante si avvale del supporto di segreteria e amministrativo fornitogli dal Comune, all'uopo individuato e facente parte della Direzione Comunale competente in materia di servizi alla persona.
2. L'incarico di Garante è prestato a titolo gratuito e il suo esercizio non determina indennità; potranno essere definiti eventuali rimborsi spese, preventivamente richiesti e valutati, sulla base delle disponibilità di bilancio.